

Cassazione Penale Sez. 4 Sentenza Num. 26589 Anno 2016

Presidente: Fausto Izzo

Relatore: Pasquale Gianniti

Data di Pubblicazione: 27.6.16

Omissis

RITENUTO IN FATTO

1. D.N.G. è stato tratto a giudizio davanti al Tribunale di Siracusa per rispondere del reato di cui all'art. 328 c.p. per non aver consegnato nel termine assegnato la relazione di consulenza tecnica affidatagli dal Giudice civile.

2. Il Tribunale di Siracusa con sentenza emessa in data 22 marzo 2010 ad esito di giudizio dibattimentale ordinario ha condannato l'imputato per il reato contravvenzionale di cui all'art. 25 della legge 4 giugno 1985 n. 281, recante modifica all'art. 64 c.p.p., così riqualificato il fatto contestato.

3. Investita del ricorso presentato dal Pubblico Ministero, le Sezione terza di questa Corte con sentenza n. 2035 del 12 luglio 2012 ha annullato la sentenza del Tribunale di Siracusa con rinvio alla Corte di appello di Catania, osservando che la impugnata sentenza "apoditticamente ravvisa nella condotta dell'imputato una grave negligenza, senza spiegare in che cosa essa sarebbe consistita e senza considerare che neppure l'imputato aveva addotto, a sua discolpa, elementi per ipotizzare una ipotesi colposa".

4. La Corte territoriale, quale giudice di rinvio, con sentenza emessa in data 8 aprile 2014, in riforma della sentenza emessa dal giudice di primo grado, ha dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui all'art. 328 c.p. e lo ha condannato alla pena di mesi quattro di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche, con il beneficio della sospensione condizionale della pena.

5. Avverso la suddetta sentenza della Corte di appello di Catania propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo vizio di motivazione.

In particolare, secondo l'assunto del ricorrente, la Corte territoriale sarebbe incorsa nel suddetto vizio, in quanto, da un lato, avrebbe ritenuto il volontario e consapevole ritardo nonostante il dedotto deposito di un cd contenente i dati catalogati e nonostante il dedotto ritardo nella ricezione della documentazione bancaria; dall'altro, non avrebbe tenuto conto delle giustificazioni da lui addotte davanti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Siracusa in sede di udienza 3 luglio 2008 (e precisamente del fatto che lui per mero errore aveva annotato l'udienza del 18 giugno 2007 a settembre 2007, nonché del fatto che lui non ha ricevuto alcuna revoca dell'incarico, ma che, nel luglio 2007, su richiesta del Presidente del proprio Ordine professionale, ha scritto una lettera).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essersi il reato estinto a seguito di intervenuta prescrizione.

2. Invero - premesso che non si ravvisano profili di inammissibilità del ricorso - occorre considerare che il reato risulta commesso in data (OMISSIS), ragion per cui, in assenza di cause di sospensione della prescrizione, il termine di quest'ultima risulta abbondantemente maturato.

D'altra parte, non ricorrono le condizioni per un proscioglimento ai sensi dell'art. 129 comma 2 c.p.p. avuto riguardo ai rilievi effettuati dal Giudice di secondo grado. Precisamente, la Corte territoriale, nella impugnata sentenza:

- ha riferito che dall'istruzione dibattimentale, espletata in primo grado, era emerso che D.N.G.: a) nel corso di un giudizio civile di opposizione a decreto ingiuntivo, era stato nominato ctu contabile ed aveva accettato l'incarico all'udienza del 9 dicembre 2005, riservandosi di depositare la relazione scritta nel termine di giorni 120; b) in data 10 luglio 2006, assumendo di aver ricevuto in ritardo gli estratti conto bancari e stante l'ampiezza dell'accertamento, aveva chiesto una proroga di giorni 90, ottenendo tuttavia una proroga di giorni 30; c) nonostante la concessa proroga di giorni 30, sia l'udienza del 22 novembre 2006 che quella del 19 gennaio 2007 erano state rinviate per omesso deposito della relazione; d) il giudice istruttore aveva segnalato l'inadempimento, oltre che al Presidente del Tribunale ed alla Procura della Repubblica, anche al Consiglio dell'Ordine dei Dottori commercialisti, revocando nel contempo il già conferito incarico; e, così ricostruito il fatto:

- ha osservato che il giudice di primo grado aveva erroneamente ravvisato a carico dell'imputato una mera, sia pur grave, negligenza (e, quindi, la mera violazione dell'art. 25 della legge 281/1985) in luogo di un "rifiuto consapevole di atti da adottarsi senza ritardo" (e, quindi, la violazione dell'art. 328 c.p.), in quanto: a) l'imputato, dopo ben un anno e mesi sette dal conferimento dell'incarico, non aveva provveduto neppure a comunicare ai consulenti tecnici di parte la data di inizio delle operazioni peritali, come invece era stato previsto nel verbale di conferimento dell'incarico, e non aveva rassegnato alcuna plausibile giustificazione, nonostante la notifica del sollecito ad adempiere da parte del giudice in data 20 aprile 2007; b) il ctu, successivamente nominato in sua sostituzione, non aveva rappresentato alcuna difficoltà a svolgere la perizia, depositando la relazione nei termini previsti; c) l'asserito deposito di un cd contenente i dati catalogati era dato rimasto privo di riscontro, mentre il lamentato ritardo nella ricezione della documentazione bancaria era stato segnalato soltanto nella richiesta di proroga 10 luglio 2006, quando il termine originariamente assegnato era già scaduto.

Per le ragioni che precedono, dunque, la sentenza impugnata deve essere annullata per intervenuta prescrizione del reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.